

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 55/CGF – RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ALBERTO GILARDINO, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA PALERMO/FIORENTINA DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all'esito dell'esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Palermo/Fiorentina del 26.10.2008, valevole per il Campionato di Serie "A", con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Alberto Gilardino, tesserato per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive, per aver realizzato una rete colpendo volontariamente il pallone con una mano.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., la società A.C.F. Fiorentina S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi, (i) la nullità della decisione di prime cure per l'insussistenza dei requisiti indicati dall'art. 35, comma 1.3, C.G.S. e la conseguente inammissibilità della prova tv e della segnalazione del Procuratore Federale, nonchè (ii) la insussistenza della violazione ascritta al calciatore Alberto Gilardino per mancanza di volontarietà della condotta contestata, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28.10.2008, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede il rigetto del ricorso, il calciatore Alberto Gilardino e, per la ricorrente, l'avv. Andrea Galli, che, deposita un supporto DVD contenente immagini di un caso ritenuto simile a quello oggetto del presente procedimento (rete del calciatore Lavezzi durante l'incontro Napoli/Atalanta del 13.4.2008) e altre riprese televisive della rete segnata dal Gilardino, nonché fotogrammi dei predetti filmati. L'avv. Galli chiede ammettersi tali mezzi istruttori e si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminate tutte le immagini televisive in atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente.

Questa Corte, infatti, nel condividere *in toto* la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva, ulteriormente, come dalle immagini televisive si evinca che la posizione dell'arbitro non è certo che fosse ottimale per valutare l'azione in questione. Infatti, al momento del colpo di mano, tra l'arbitro ed il pallone vi sono i corpi dei due atleti scivolati a terra: Gilardino, con la testa sollevata rispetto al corpo e Dellafiore con il busto sollevato rispetto al terreno di gioco e ad un'altezza superiore a quella del pallone. Elementi, questi, che potrebbero aver oscurato la visuale dell'arbitro. A tanto si aggiunga, che dalle immagini in atti non risulta facilmente desumibile stabilire dove si trovasse l'arbitro al momento del colpo di mano.

In ordine alla condotta tenuta dal calciatore Gilardino, si osserva come il movimento del braccio dell'atleta nel momento in cui colpisce il pallone conferma la volontarietà del gesto. Ed invero, subito dopo il colpo di mano, il braccio del Gilardino non prosegue l'iniziale traiettoria verso il basso ma, innaturalmente, viene ritratto all'indietro, probabilmente per calibrare forza e direzione del pallone verso la porta avversaria.

In ultimo, questa Corte ritiene irrilevanti ai fini del decidere le dichiarazioni rilasciate dal portiere del Palermo Amelia al termine della gara, in ordine all'eventuale fallo da rigore commesso dal giocatore Dellafiore nel corso dell'azione oggetto di analisi.

In virtù della predetta manifestazione della condotta, risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall'art. 35, comma 1.3 C.G.S., e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Maiello Dr. Umberto, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

2) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FOGGIA PASQUALE, SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Con decisioni del 27.10.2008, Com. Uff. n. 107 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Foggia Pasquale, in relazione alla gara Lazio/Napoli del 26.10.2008, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, "al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro e ad un Assistente espressioni ingiuriose".

La vicenda trae le sue origini dalla segnalazione di uno degli assistenti di gara e del quarto uomo il quale riferiva che subito dopo la fine della partita, mentre gli atleti stavano raggiungendo gli spogliatoi, il calciatore Foggia aveva rivolto all'assistente la frase: " siete stati proprio scandalosi ".

Avverso tale decisione presentava reclamo la S.S. Lazio S.p.A. la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che l'espressione usata dal calciatore non avevano contenuto ingiurioso, non essendo caratterizzate

dall'idoneità a ledere l'onore o il decoro della persona offesa, ma esprimevano solo una critica, non ingiuriosa né offensiva, all'operato degli ufficiali di gara.

Le doglianze dell'appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte.

E' vero, infatti, che le frasi indirizzate dal calciatore all'assistente di gara non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni difensionali, non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità negative al destinatario.

E' altrettanto vero, però, che esse sono connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona alla quale sono indirizzate, circostanza questa che le conduce oltre i confini di quel diritto di critica invocato nelle doglianze difensive, e le rende punibili, ai sensi dell'art. 19 n. 4 C.G.S. il quale sanziona la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In quest'ottica, ritenuto all'evidenza il comportamento irrispettoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado, ed in particolare per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara con l'aggiunta di un'ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Foggia Pasquale in 1 giornata di squalifica e nell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAURI STEFANO, SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Con decisioni del 27.10.2008, Com. Uff. n. 107 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore della S.S. Lazio S.p.A. Mauri Stefano, in relazione alla gara Lazio/Napoli del 26.10.2008, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, "al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro e ad un Assistente espressioni ingiuriose", e "al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto agli Assistenti espressioni ingiuriose".

La vicenda trae le sue origini dalle segnalazioni di uno degli assistenti di gara e del quarto uomo il quale riferiva che subito dopo la fine della partita, mentre gli atleti stavano raggiungendo gli spogliatoi, il Mauri aveva apostrofato l'assistente con l'espressione: "era meglio se avesse arbitrato il IV ufficiale", e il quarto uomo con la frase: "ma cosa ha mangiato Banti, ha fatto una partita scandalosa".

Avverso tale decisione presentava reclamo la S.S. Lazio S.p.A. la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento, o in subordine la riduzione della sanzione, sostenendo che le espressioni usate dal calciatore non avevano contenuto ingiurioso, non essendo caratterizzate dall'idoneità a ledere l'onore o il decoro della persona offesa, ma esprimevano solo una critica, non ingiuriosa né offensiva, all'operato degli ufficiali di gara.

Le doglianze dell'appellante possono, a giudizio di questa Corte, essere, almeno parzialmente, accolte.

E' vero, infatti, che le frasi indirizzate dal calciatore all'assistente di gara ed al quarto uomo non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non

può non farsi riferimento per qualificare l'ingiuria nell'ambito del procedimento sportivo, poiché, come è stato rilevato nelle argomentazioni defensionali, non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità negative al destinatario.

E' altrettanto vero, però, che esse sono connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona alla quale sono indirizzate, circostanza questa che le conduce oltre i confini di quel diritto di critica invocato nelle doglianze difensive, e le rende punibili, ai sensi dell'art. 19 n. 4 C.G.S. il quale sanziona la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In quest'ottica, ritenuto all'evidenza il comportamento irrispettoso meno grave di quello ingiurioso, vi è tuttavia spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado ed in particolare per la riduzione della squalifica ad una giornata di gara con l'aggiunta di un'ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Mauri Stefano in 1 giornata di squalifica e nell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete